



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sottoscrizione per autentica, durante il periodo di sospensione disciplinare, della procura alle liti riferita ad attività per la quale non sia richiesta l'assistenza tecnica: illecito disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, durante il periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la sottoscrizione per autentica della [procura alle liti](#), quand'anche riferita ad attività per la quale non sia richiesta l'assistenza tecnica (nella specie, domanda di concordato preventivo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 30.7.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Donatella CERE'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], (C.F.: [OMISSIS]), domiciliato in [OMISSIS], avverso la decisione in data 21/9/16 , con la quale il Consiglio Distrettuale di

Disciplina di Brescia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi otto;
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell'Ordine di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;
Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Priamo Siotto;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il CDD di Brescia con la decisione impugnata applicava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 8 sulla base del seguente capo di incolpazione *“per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza, probità dignità, decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense in violazione degli artt.5 e 21 del codice deontologico approvato il 31 gennaio 2014, per avere esercitato la professione forense durante il periodo di sospensione dell'attività. In particolare, per aver sottoscritto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di [ALFA] srl, datata 21.03.2014, e relativa procura alle liti, poi depositata presso il Tribunale di Brescia, nonostante fosse sospeso dall'esercizio della professione forense dall'8.10.2013 al 7.09.2014, in forza di provvedimento disciplinare emesso dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo”*.

Il procedimento prendeva le mosse dalla segnalazione del Tribunale di Brescia-Sezione Speciale Impresa – del 26.09.2014, inviata al COA di Bergamo in data 01.10.2014. A sua volta il COA di Bergamo trasmetteva, successivamente, al CDD di Brescia l'intero procedimento avviato a seguito della ricezione della precitata segnalazione.

Il ricorrente ha chiesto in via principale, che il CNF, in riforma integrale della decisione impugnata, lo assolva dai capi di incolpazione, annullando la sanzione disciplinare. Ha chiesto poi, in via subordinata, l'applicazione della sanzione meno afflittiva da individuarsi nella censura o nella sospensione per 2 mesi o comunque della sospensione per un periodo inferiore agli 8 mesi.

Le parti hanno discusso il procedimento nella seduta del 13.12.2018 e hanno concluso come sopra.

DIRITTO

1) Col primo motivo del ricorso il ricorrente assume che il CDD di Brescia avrebbe errato nel considerare pacifica e non contestata, nonché documentata in atti, la condotta materiale di cui al capo di incolpazione.

Assume l'Avv. [RICORRENTE] di aver invece contestato alla radice, durante tutto il procedimento, l'insussistenza della condotta materiale ascrittagli, ribadendo più volte, nei propri scritti difensivi, di non avere posto in essere alcuna " *attività sostanziale* " in relazione alla domanda di concordato preventivo in oggetto .

Tale doglianza deve ritenersi priva di fondamento.

Infatti il CDD, nel qualificare come non contestata la condotta materiale per cui è causa, non poteva che far riferimento agli atti concreti posti in essere dall' Avv. [RICORRENTE] quali indicati nel capo di incolpazione e precisamente :

a) aver sottoscritto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo della [ALFA] S.r.l. , datata 21.03.2014; b) aver autenticato la relativa procura alle liti poi depositata presso il Tribunale di Brescia.

È questa dunque la condotta materiale a cui deve esser fatto riferimento, da considerarsi incontestata e documentalmente provata. Entrambi i fatti non sono mai stati posti in discussione dall'incolpato e ancor meno nel presente ricorso con il quale è stata impugnata la decisione del CDD di Brescia.

2) L'avv. [RICORRENTE] censura la decisione impugnata anche sotto un altro aspetto. Il ricorrente lamenta, da parte del CDD di Brescia, una illegittima inversione dell'onere probatorio, da ritenersi incombente sull'organo di disciplina, nonché la violazione del principio della presunzione di innocenza. Segnatamente si censura il passaggio del provvedimento impugnato nella parte in cui si dice testualmente che: " *nessun elemento l'incolpato ha portato e dedotto a sostegno del proprio assunto*". In ciò, come detto, tale affermazione dell'organo disciplina tradirebbe una illegittima inversione dell'onere probatorio e la violazione del principio di presunzione di innocenza. Inoltre il ricorrente, a sostegno della propria errata tesi del mancato svolgimento di attività sostanziale in favore della [ALFA] S.r.l. indica il soggetto, certo Dott. [CAIO], come colui che ebbe effettivamente a prestare l'attività di consulenza e assistenza in relazione alla redazione della domanda di concordato preventivo. Sostiene ancora l'appellante che, attraverso la produzione dei verbali di udienza relativi alla domanda di concordato, avrebbe offerto la prova documentale che lo stesso non avrebbe partecipato al procedimento medesimo

in quanto vi avrebbero partecipato i collaboratori dell'Avv. Civilini in sostituzione dello stesso.

L'avv. [RICORRENTE] eccepisce ancora che il CDD non avrebbe preso in alcuna considerazione tali deduzioni e tali elementi di prova così come non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che la domanda di concordato fu presentata personalmente dal Sig. [TIZIO] in qualità di legale rappresentante della [ALFA] S.r.l..

In conclusione, non essendo emersa alcuna prova circa l'effettivo svolgimento di concreta e sostanziale attività professionale (di assistenza o rappresentanza) da parte dell'incolpato in favore della società, il CDD avrebbe dovuto mandare assolto l'Avv. [RICORRENTE] dagli addebiti contestati.

Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi non meritevole di accoglimento.

Il ricorrente continua a perdersi nell'equivoco iniziale non percependo che ciò che gli è stato contestato è la sottoscrizione della domanda di concordato e l'autentica della procura alle liti che costituiscono indubbiamente attività processuale a lui inibita in forza del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense dal 8.10.2013 al 7.9.2014, emesso a suo tempo dall'ordine degli avvocati di Bergamo. Tanto premesso appare opportuno richiamare il principio del c.d. libero convincimento dell'organo di disciplina nella valutazione delle prove accompagnato dall'ampio potere discrezionale dello stesso organo nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte da parte dello stesso organo (in tal senso CNF 19/3.2018, n. 8 e 20.12.2017 n.218). Inoltre , stante la natura accusatoria del giudizio disciplinare, è necessario un grado di certezza della prova ai fini della condanna dell'incolpato (CNF 19.3.2018, n. 9) per cui, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio e tale principio non subisce deroghe, né attenuazioni, neppure nell'ipotesi in cui l'incolpato abbia subito numerosi procedimenti disciplinari (CNF 20.10.2016, n. 313).

Orbene, nella fattispecie in esame si ritiene che tutti questi parametri siano stati rispettati e che, conseguentemente, nessuna delle censure avanzate dall'Avv. [RICORRENTE] possa trovare accoglimento.

3) Col terzo motivo di impugnazione il ricorrente asserisce l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato. A giudizio dell'appellante, nella fattispecie concreta in esame non si sarebbe realizzato l'illecito previsto dall' art. 31 del previgente codice deontologico (oggi art. 39 del vigente codice) secondo cui “ *costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione*”. L'Avv. [RICORRENTE] fonda

tale assunto sulle seguenti argomentazioni : a) la società [ALFA] S.r.l. non avrebbe conferito alcun mandato al legale ricorrente avente ad oggetto attività di consulenza o assistenza legale, e , durante il periodo di sospensione, nessuna attività sostanziale di assistenza e consulenza è stata prestata dall'incolpato. Peraltro osserva l'esponente che la procura rilasciata in calce alla domanda di concordato preventivo costituisce atto diverso dal mandato professionale e ciò sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la procura alle liti è un negozio unilaterale con cui il difensore viene investito dal potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il mandato sostanziale è un negozio bilaterale con cui il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Per cui, conclude il ricorrente, la presunzione semplice utilizzata dal CDD di Brescia, secondo cui il mandato viene di norma seguito dallo svolgimento dell'attività per il compimento per la quale è conferito, sconta il difetto di considerare equivalente la procura al mandato e, inoltre, non è ammissibile in un procedimento quale è quello disciplinare, informato al principio accusatorio.

b) Sempre a giudizio dell'incolpato il CDD avrebbe altresì errato nel qualificare la procura apposta in calce alla domanda di concordato preventivo come procura alle liti in quanto per la presentazione della domanda di concordato non è richiesta l'assistenza tecnica di un avvocato, con la conseguenza che il valore di tale procura è quello di una procura sostanziale in cui è del tutto irrilevante la qualifica o la professione del rappresentante. La procura è peraltro un atto unilaterale proveniente dal rappresentato e non imputabile, quindi, al rappresentante, mentre il potere di autentica della sottoscrizione del rappresentato è riconosciuto all'avvocato solo nei casi stabiliti dalla legge, e , in particolare dall' art. 83 c.p.c. il quale non trova applicazione al di fuori dei procedimenti previsti dal medesimo codice. In conclusione, al di fuori delle ipotesi regolate dal c.p.c. la firma per autentica apposta dall'avvocato ha valore di mera dichiarazione di scienza. Non essendo, dunque, alcun potere certificante riconosciuto all'avvocato nel contesto della procedura di concordato preventivo, la sottoscrizione della procura da parte dell'incolpato non costituisce atto tipico della professione legale. Non sarebbe inoltre provato che la sottoscrizione per autentica sia stata posta dal legale in calce alla procura durante il periodo di sospensione.

c) Ancora asserisce l'impugnante che l'assistenza relativa alla presentazione della domanda di concordato preventivo non costituisce attività tipica dell'avvocato. L'articolo 161 del R.D. n. 264/1942 prevede, infatti, che la domanda di concordato preventivo può essere presentata personalmente dal debitore e ciò sarebbe accaduto nel caso de quo

in cui il ricorso è stato presentato personalmente dal Sig. [TIZIO], quale legale rappresentante della [ALFA] S.r.l.. In ogni caso la sottoscrizione, da parte dell'incolpato unitamente al Sig. [TIZIO], della domanda di concordato non sarebbe, in ogni caso, censurabile sotto il profilo disciplinare trattandosi di atto che chiunque avrebbe potuto compiere e non di attività riservata esclusivamente agli avvocati.

Così sintetizzate le argomentazioni difensive di cui al punto n. 3 del ricorso, va subito detto che le stesse non hanno alcun pregio giuridico e peraltro risultano parzialmente ripetitive delle argomentazioni difensive descritte nei punti precedenti.

Sulla asserita insussistenza dell'illecito disciplinare contestato già si è detto che il fatto deve ritenersi pacifico in causa intendendosi per illecito la sottoscrizione del ricorso e la contestuale sottoscrizione della autentica della procura. In casi analoghi la Corte di Cassazione, con pronuncia del 13.1.2003, n. 326 ha avuto modo di statuire che *"in pendenza di sospensione disciplinare inibente all'avvocato l'esercizio della professione forense integra violazione della deontologia professionale (ex art. 21 del cdf 14.4.1997) è, quindi, illecito disciplinare, l'accettazione di un mandato professionale e il deposito della ricevuta procura presso la cancelleria del Giudice competente alla trattazione del relativo processo, trattandosi di comportamenti espressivi, di per se soli, dell'esercizio, nella specie precluso, di attività di avvocato"* (Conforme CNF 28.12.2017, n.239). Ed ancora si è statuito che integra il diritto abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, provvede all'autenticazione del mandato difensivo prima di aver ricevuto l'iscrizione all'albo professionale (Cass. 2.10.2014, n. 50345).

4) Con il 4 ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente si duole del fatto che il CDD di Brescia non abbia in alcun modo motivato la decisione di applicare la sanzione della sospensione per mesi otto dall'esercizio della professione.

Anche tale motivo è privo di fondamento posto che il CDD, alla pagina 9 della decisione impugnata, ha indicato i criteri applicati nel determinare la sanzione irrogata: rispetto alla sanzione edittale minima (6 mesi sospensione) prevista, per illecito in oggetto, dall'articolo 36 del vigente codice deontologico, il CDD ha deciso di applicare la sanzione di mesi otto in ragione dei precedenti disciplinari a carico dell'incolpato. Tale sanzione, considerate tutte le circostanze di cui all'art. 21 del nuovo codice deontologico nel quale sono specificati i parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata, appare congrua e proporzionata alla gravità del fatto. Peraltro il CDD di Brescia ha contenuto la sanzione nel limite edittale previsto art. 36 del cdf pur in presenza di precedenti disciplinari a carico dell'incolpato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

